



L'anno 2025, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 19:00, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Sono presenti i soci: Fabiana Terracina, Manilla Gesualdo, Carolina Buscicchio, Andrea Salinari, Tommaso Terracina, Maria Pignatelli, Greta Polignano. Assume la presidenza dell'Assemblea Fabiana Terracina e alle funzioni di segretario Carolina Buscicchio. Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale per adeguamento

2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in forza del quale l'Associazione assume la nuova configurazione di ENTE DEL TERZO SETTORE, Associazione di Promozione sociale, poiché più aderente alle modalità operative sviluppate e da sviluppare, adeguata il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017, e in quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicando tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconoscendo in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statuari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

Buscicchio Carolina

Il Presidente

Fabiana Terracina



In foglio firma soci presenti



Luciano Zennaro

Maurizio Gerardo

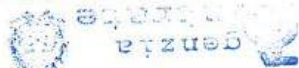
Giuseppe Taurino

John Andre

Mosè Pignatelli

Buscicchio Leonardo

Del pm Gryse



Agenzia provinciale di Bari
Ufficio di Gioia del Colle II
Reg. n. 1043 del 11/01/2025
al n. 1043 serie 3
ESENTE



L'incaricato
Anna Rita REI
Firma su delega del Direttore provinciale
Valentina SALVO



Statuto

"IL PICCOLO PRINCIPE- APS"

ATTO ESSENTE IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 82 COMMI 3-5 DLGS 117/17

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, in adeguamento e nel numero minimo dei soci previsto

dalla legge, con sede a Taranto, quale Ente del terzo settore,

un'associazione denominata "- APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del

D.lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella

denominazione anche l'acronimo FTS con l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà

avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede

legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di

modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Il Piccolo Principe- APS", più avanti chiamata per

brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, non ha scopo

di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Associazione vuole rafforzare la coesione e il ruolo della

comunità educante attraverso la sperimentazione di un piano di offerta

educativa e formativa integrata, ed offrire alle famiglie, anche per meglio



Sezione delle F.

conciliare i tempi di vita e di lavoro, opportunità educative, formative, ricreative e ludiche, nel territorio mancanti e/o innovative.

Vision:

"Creare un mondo in cui i bambini possano crescere in armonia, sviluppando curiosità, rispetto e amore per l'ambiente che li circonda."

Mission:

La nostra missione è offrire a bambine, bambini e alle loro famiglie esperienze educative e ricreative soprattutto all'aria aperta, promuovendo il benessere, la socialità e il contatto con la natura. Creiamo spazi e momenti in cui i più piccoli possano crescere in armonia con l'ambiente e in dialogo con una comunità attiva e consapevole.

finalità e attività

Art. 3. L'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

zione di
Gi
ale di Bari

• Favorire esperienze educative all'aria aperta e in ambienti naturali

(boschi, parchi, campagne, orti urbani);

• Promuovere attività ludico-didattiche ispirate all'educazione

ambientale e all'outdoor education;

• Sostenere pratiche ecologiche e sostenibili, anche attraverso il

riuso creativo e il riciclo;

• Offrire occasioni di socialità e crescita personale in ambienti

sani, stimolanti e non competitivi.

• Svolgere attività formative, laboratori, giochi educativi, attività

sportive e artistiche;

• Collaborare con scuole, enti pubblici, famiglie e altre realtà del

territorio che operano nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza

• Organizzare eventi, seminari, corsi e incontri informativi per

genitori ed educatori;

• Realizzare progetti in collaborazione con enti pubblici e privati;

• Partecipare a bandi e richiedere finanziamenti pubblici o privati;

• Acquistare o affittare spazi per le attività associative;

• Promuovere attività educative e laboratori didattici per bambini e

ragazzi;

• Organizzare centri estivi, doposcuola, uscite didattiche e campi

scuola;

• attività di supporto al successo scolastico e formativo







• Laboratori ecologici, giochi in natura, esperienze di outdoor

education per minori;

• Orti didattici, percorsi sensoriali, attività manuali e creative in

contesti naturali;

• Attività giocosa in cui sia prevalente la libera elaborazione della

fantasia del bambino;

• Formazione per educatori, insegnanti e genitori sui temi

dell'educazione in natura e della sostenibilità

• Attività ludica tempo prolungato per i Sabato mattina e festività

previste da calendario scolastico;

• Attività di socializzazione e gioco tra bambini sotto la guida di

personale adulto con funzione di animazione;

• Escursioni, passeggiate naturalistiche, giornate nei boschi,

attività di forest school;

• Campi estivi ed esperienze residenziali in natura per bambini e

adolescenti e week-end in natura per famiglie e bambini;

• Attività di gioco libero e creativo all'aria aperta, in contesti

sicuri e rispettosi dei ritmi naturali;

• Eventi e iniziative di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza

(giornate ecologiche, pulizia di parchi, feste nei boschi, ecc.).

• Eventi ricreativi per famiglie:

• Giornate a tema (es. "Famiglie nel bosco", "Picnic creativo",

"Giochiamo senza plastica").



Incontri, corsi e seminari per genitori su tematiche educative e relazionali

Collaborazione con scuole, enti pubblici, biblioteche, parrocchie e altre

realità educative del territorio.

Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita associativa, anche

attraverso momenti di festa, gioco e condivisione;

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine

del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà

svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con

apposita delibera.

Soci





Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno

richiesta ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro

realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza

scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al

cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della

quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio

Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto

dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro

soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per

iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo

caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso

all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima

riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed

iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle





assemblee di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività

comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da

formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno

8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed

ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello

statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun

diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà

decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota

sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che





costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure
che, senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività
prolungata.

h2

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Mouley

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio
escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà
deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

h2

Volontari

h2

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono
all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività
spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

Renzo Dipietrilli

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario.

Busec

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono
in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Pelipuey

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal
volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché
non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa



7476
alle Entrate

delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale

svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli

organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma

1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le

malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo

economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad

essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese

dall'associazione.

Lavoratori





Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri

associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello

svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del

presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero

degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, laddove eletto;

d) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono

elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e

ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati

da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

• almeno una volta all'anno;



esclusa dalla
della

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione

del bilancio;

ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta,

delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora

della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo

alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto

mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano,

debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri

mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della

convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della

convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in

attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio;

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;





• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone

previamente il numero dei componenti;

• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti

dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei

componenti;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti;

• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed

ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il

funzionamento dell'associazione;

• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della

qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di

esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

scissione dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Figini

Busic

Mare Fignatelli

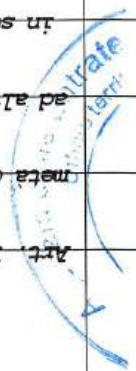
BA

ZZ

Maurizio

ZZ





Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi

ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre

in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il

numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero

massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e

vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di

almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio,

l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non

hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per

l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio

segreto su scheda.

Polignone

Busic

Massimo Pinelli

SA

SA

Maurice

SA





Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme

alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario

dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di

9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi

amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica

tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una

pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono

chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore,

allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome,

il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Allegato

Busec

Nome Fagnola

81

92

Musco

96



Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

82

Maurice

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5

82

giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni

81

prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le

Marco Pignatelli

vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Buscio

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono

palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Polipung

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la

gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario

per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per

legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

Provinciale di Br

1. D. (alc)

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

• individua le attività diverse da quelle d'interesse generale

esperibili dall'associazione;

• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta

all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio

sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua

approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,

qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento

dell'associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; •

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza

adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla



Agente
Autore
Titolo

graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero

inestistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni

caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero

superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove

elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha

l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È

autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura

generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono

esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli

stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere



Agenzia delle F
Uff.

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni

assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici

postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti,

firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per

l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le

mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal

Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito

dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i

verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli

appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo

30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche

monocratico.

Al componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le





categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Folpury

Busiel

Masse P. Gnelli

SA

W

Maurio

W



Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

gh

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

Mouley

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

gg

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di

JA

stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei

componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti,

Marco Pignatelli

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

Busec

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Beltracchi

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con

la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere

presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale

con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla





relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'associazione e la modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori

a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi

internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6

del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a

quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a

qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Polign

Basile

Mosca Pignatelli

PA

RL

Mancog

RL



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei

casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Maria Ripa di Meana

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi

vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità

Bisac

dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o

Folpreuf

morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà

dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.





Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui

devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e

di eventuali altri organi sociali.

pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali

obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,

dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti

di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente

dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale





Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono

superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente

e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete

associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con

le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non

potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo

approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo

dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e

salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo

settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la

richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Polignone

Buscè

Massimo Rinaldi

SA

SE

Aloucoy

SE



Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento

alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare

riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali

variazioni.



Roberto Beretta
Maurizio Casaroli
Teresa Turchese
Roberto Neri
Rosario Fimone
Fuschio Casaroli
Piero G. de

